

[anticorruzione già beffata in 2.135 comuni: basta scioglimento convenzione, recesso unilaterale... e pufff! il responsabile non c'è più](#)



Mercoledì 09 Gennaio 2013 18:04

Al Presidente del Consiglio Sen. Mario Monti,

Ufficio per la consulenza giuridica (Dipartimento affari giuridici e legislativi)
ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it

Unità per la semplificazione dip.semplificazione@mailbox.governo.it

Conferenza Stato-città ed autonomie locali conferenzastatocitta@pec.governo.it

Al Ministro dell'Interno Pref. Anna Maria Cancellieri, gabdait@pec.interno.it

Al Ministro della Funzione Pubblica On.le Filippo Patroni Griffi
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Presidente dell'ANCI Dott. Graziano Delrio -dip. Rel. istituzionali e legislativo -

tramite il Dir. Gen. Dott. Angelo Rughetti ancirisponde@ancitel.it

<http://www.anci.it/index.cfm?layout=contattaci>

anticorruzione già beffata in 2.135 comuni: basta scioglimento convenzione, recesso unilaterale... e pufff! il responsabile non c'è più

Richiesta parere alla Funzione Pubblica sulle modalità operative di tutela del il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali del co.82 Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).

Segnalazione possibili mancate applicazioni della L.190/2012 e rimedi possibili con interpretazioni autentiche e teleologiche sistematiche del co.82 Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che il co. 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) individua di norma il segretario comunale[1] si richiede se siano equiparate, nei fatti, alla revoca ex art. 100 TUEL anche analoghe situazioni di "rimozione di fatto"[2] del segretario:

- 1) cd. "revoca subdola" per effetto dello scioglimento di una convenzione a seguito del recesso unilaterale di uno degli enti associati al servizio di segreteria comunale
- 2) scioglimento consensuale degli enti associati per ricostituzione seguente di diversa sede di segreteria (singola o associata)

3) scioglimento della convenzione per effetto delle nuove elezioni anche in difformità di quanto previsto nella convenzione di segreteria

4) richiesta di sostituzione del segretario comunale “reggente” inviato dal Ministero dell’Interno per coprire una sede vacante

Anche nelle migliori ipotesi i casi sopradescritti comportano una rimozione di fatto del segretario comunale quando assume anche la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione poiché il sistema di convenzionamento per tale categoria è ampiamente utilizzato sin dal 1997.

Qualora non si ritengano le situazioni di scioglimento e “revoca subdola” equiparata alla revoca nei fatti si evincerebbe che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione esplicherebbe nei fatti la sua azione solo nei comuni “capo convenzione” e non negli altri enti associati attuando così una disparità di trattamento nella parte in cui non si prevedano le analoghe tutele verso il responsabile della prevenzione proprio nella maggior parte degli enti locali: su 8.092 comuni i segretari comunali sono diminuiti a 3.257 unità di cui titolarie gli enti convenzionati sono al 09/01/2013 2.125 su 8.092 pari al 26,26%.

Quindi in ben 2.135 comuni il responsabile della lotta alla corruzione (e la stessa lotta alla corruzione) sarà inefficace o non protetto.

In sintesi qualora non si pervenga ad una interpretazione teleologica sistematica con equiparazione alla revoca di ogni causa di rimozione o scioglimento si giungerebbe alla conclusione che le garanzie a presidio di un corretto esercizio delle funzioni di cui al co.7 L.190/2012 sarebbero svolte solo nel comune capo convenzione e non nei comuni dove il segretario svolge identico servizio quale titolare del servizio di segreteria associato.

Paolo Bertazzoli[*]

ANSAL (Ass.ne Nazionale Segretati Autonomie Locali) - Segretario comunale in [Gavardo](#), [Preseglie](#), [Azzano Mella](#)

Note:

1. co.7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

2. co. 82. Il provvedimento di revoca di cui all’[articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.